

CIRCOLARE 3/2024

- **Patente a crediti**

A tutti i Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: Patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili

**Patente a crediti nei cantieri temporanei o
mobili**

Con il comma 19 lett. a) dell'art. 29 del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, dal 1° ottobre 2024 viene introdotto un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che prevede il possesso obbligatorio di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

È obbligo del committente o responsabile dei lavori la verifica del possesso della patente da parte delle imprese o dei lavoratori autonomi operanti, anche se regime di subappalto.

L'obbligo potrà essere esteso anche ad altri settori; sono invece esclusi i soggetti:

- che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- in possesso di un documento equivalente di un altro Stato;
- in possesso di attestazione SOA.

La patente, rilasciata in formato digitale dall'Ispettorato nazionale del lavoro, ha una dotazione iniziale di 30 crediti ed è possibile operare solo con un punteggio pari o superiore a 15 punti.

Le condizioni necessarie per il rilascio della suddetta patente sono:

- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- adozione (nei casi previsti dalla normativa) del documento di valutazione dei rischi;
- avvenuta designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei casi previsti dalla normativa;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dell'impresa, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 in materia di sicurezza sul lavoro;

- Possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici (DURF).

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, in caso di dichiarazione non veritiera la patente potrà essere revocata a seguito di accertamenti ispettivi ed il soggetto non potrà richiedere il rilascio di nuova patente prima di 12 mesi dalla revoca.

All'interno del nuovo Allegato I-bis sono riportate le violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente, ad esempio:

- Omessa elaborazione del POS = decurtazione 3 punti.
- Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi = decurtazione 5 punti.
- Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto = 10 punti.
- Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto = decurtazione 20 punti.

Sono previste, ad esempio, ulteriori violazioni e sanzioni per mancate forniture ed utilizzo dei DPI.

In caso di imprese o lavoratori colti in fase di accertamento ad operare senza patente o con un credito inferiore a 15 punti, verrà comminata una sanzione pari al 10% dei lavori o comunque non inferiore a 6.000 €.

Verranno poi indicati, con ulteriori decreti, le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Restiamo a disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti
Provaglio d'Iseo (BS), lì 23/05/2024

C.G.A. Srl
Bozza Geom. Riccardo